

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO DESTINATO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI ARPA PIEMONTE SUL TEMA "GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PUBBLICI". CIG 4081555DB9

CHIARIMENTI

1° QUESITO:

La nostra azienda, che risponde a tutti i requisiti di ammissibilità alla gara, vorrebbe partecipare in raggruppamento temporaneo con un'altra impresa, che non ha il requisito di cui al primo punto (formazione in materie giuridico-economiche a favore di enti pubblici) dell'art. 5.4 del disciplinare di gara. L'impresa priva del requisito fornirebbe soltanto lo strumento tecnico per il corso a distanza, mentre la nostra azienda si occuperebbe di tutto il resto. Se partecipiamo in questa forma rischiamo di essere esclusi?

Risposta:

In considerazione delle prescrizioni previste a pag. 7 del disciplinare di gara, di seguito riportate:

.....nel caso di partecipazione in forma associata, **i requisiti di cui ai punti 5.3 (capacità finanziaria ed economica) e 5.4 (capacità tecnica e professionale) devono essere posseduti, dichiarati od attestati:**
.....**per i Raggruppamenti temporanei: dall'intero Raggruppamento nel suo complesso, e dunque cumulativamente da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento in proporzione alle percentuali di partecipazione dichiarate**

ferma restando l'impossibilità di anticipare in questa sede il giudizio del seggio di gara, non si può che sconsigliare la partecipazione in RTI di un'impresa priva, per la propria percentuale di partecipazione, del succitato requisito obbligatorio di ammissione.

Se l'Azienda richiedente soddisfa tutti i requisiti di partecipazione, può comunque partecipare come concorrente individuale senza offrire la modalità di erogazione "blended" del percorso formativo, oppure può offrirla acquisendo da un subfornitore di sua fiducia lo strumento informatico necessario, purchè con la seguente cautela: la "soluzione informatica" oggetto di subfornitura, per non costituire subappalto (vietato dall'art. 12 del capitolato speciale), deve essere di importo non superiore al 2% del contratto d'appalto **OPPURE**, anche se di importo superiore, deve avere un'incidenza del costo della manodopera e del personale non superiore al 50% dell'importo del subcontratto (vedi art. 118 comma 11 del D. Lgs. 118/2006 e s.m.i.).

Si ribadisce infine quanto previsto al punto 3 dell'Allegato 2 "criteri di valutazione delle offerte tecniche": il concorrente che offre la modalità di erogazione "blended" deve comunque dichiarare di avere portato a regolare esecuzione nell'ultimo biennio almeno un corso in tale modalità.

2° QUESITO:

In relazione alla dichiarazione di aver portato a regolare esecuzione nell'ultimo biennio almeno un corso in modalità blended (in caso di previsione nella proposta di tale modalità) è possibile fare ricorso all'avvalimento?

Risposta:

No. La disciplina dell'avvalimento non è richiamata nel disciplinare di gara e, secondo l'art. 2 del medesimo, si applicano soltanto gli articoli del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. espressamente richiamati in esso e/o nei suoi allegati.

3° QUESITO:

In relazione al punto e2 dell'Allegato 3 del Disciplinare di Gara si richiede se un'azienda può partecipare al bando di gara affidando l'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad una rosa di soggetti che non sono dipendenti dell'azienda, ma collaborano abitualmente con la medesima, legati da rapporti di collaborazione occasionale e quanto altro assimilabile ed in possesso di adeguata formazione ed esperienza.

Risposta:

L'appartenenza all'organico aziendale va intesa in senso lato, come riferibilità diretta alla persona giuridica aggiudicataria, dell'operato del formatore. E' quindi ammissibile che la società concorrente dichiari che l'attività formativa sarà svolta da persone fisiche che con la medesima collaborano a progetto. In caso di aggiudicazione, la concorrente dovrà perfezionare ed esibire ad Arpa Piemonte il contratto di collaborazione a progetto, a seguito del quale, l'attività del formatore sarà direttamente riferita all'aggiudicataria e da questa fatturata.

Si ribadisce che, come previsto dall'art. 5.4 del disciplinare, è indispensabile che le persone giuridiche concorrenti individuino già in sede di partecipazione alla gara la/e persona fisica/e che erogherà/anno le prestazioni formative. Se la persona giuridica concorrente spartisce le prestazioni oggetto d'appalto tra più persone fisiche esecutrici, è necessario che nell'offerta tecnica indichi la suddivisione dell'erogazione dei moduli (e/o di parti di modulo) tra gli esecutori medesimi.

Non è ammessa l'indicazione in sede di partecipazione alla gara di una "rosa di potenziali esecutori" da cui attingere il/i designato/i definitivo/i in caso di aggiudicazione.

4° QUESITO:

In riferimento alle unità di personale da formare, almeno 75 e non più di 100 devono prendere parte ad ogni modulo didattico?

Risposta:

Si, è prevista la partecipazione di almeno 75 e non più di 100 discenti per ogni modulo didattico.

5° QUESITO:

L'eventuale dichiarazione di aver portato a regolare esecuzione nell'ultimo biennio almeno un corso in modalità blended deve essere inserita nel Plico A "Documenti"?

Risposta:

No, deve essere inserita nel Plico B "Offerta tecnica", come indicato al punto 3 dell'Allegato 4 al Disciplinare di gara "Modello di presentazione offerta tecnica"

6° QUESITO:

Per la fruizione dei moduli on-line è previsto che gli utenti dispongano di computer dotati di dispositivi audio (es: casse e/o cuffie)?

Risposta:

I computer in dotazione ai discenti sono provvisti unicamente di casse acustiche integrate.

Torino, il 16/07/2012

Il Dirigente Responsabile Vicario
della Struttura Complessa "Ufficio Provveditorato e Tecnico"



(Ing. Anna Maria Pacipieri)

